

NASCITA - Dichiarazione di nascita

La **dichiarazione di nascita** è un atto dovuto alla nascita di un bambino, affinché possa acquisire l'identità personale e tutti i diritti civili riconosciuti dall'Ordinamento giuridico.

Modalità di richiesta

La dichiarazione può essere resa:

- **entro tre giorni**, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o casa di cura ove è avvenuta la nascita. In questo caso, la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale del figlio naturale;
- **entro dieci giorni** dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
- **entro dieci giorni** dalla nascita, nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso comune, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
- **Dichiarazione tardiva**: Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato)

Ai fini della trascrizione, la dichiarazione effettuata presso la struttura sanitaria è trasmessa all'ufficio di stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al loro comune di residenza.

L'iscrizione anagrafica del nato, indipendentemente dal luogo di registrazione della nascita del nato, verrà effettuata sempre nel comune di residenza della madre.

Requisiti del richiedente

Il/i genitore/i deve/ono avere compiuto 16 anni.

La dichiarazione può essere effettuata:

- Da uno dei genitori, se coniugati

- Da entrambi i genitori se non coniugati (riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio)
- Da un procuratore speciale nominato dai genitori

Documentazione da presentare

- Attestazione di nascita in originale rilasciata dal medico o dall'ostetrica che ha assistito al parto.
- Documento d'identità in corso di validità.
- I cittadini stranieri devono presentarsi con il passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Attribuzione del nome al neonato

Può essere attribuito un solo nome che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.

Il nome può essere composto da uno o più elementi onomastici fino ad un massimo di tre; in questo caso il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato Civile e di anagrafe, nonché nei documenti di identità del bambino.

È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.

Cognome del neonato

Il figlio di genitori tra loro coniugati, ovvero riconosciuto da entrambi, acquisisce il cognome del padre. Il figlio riconosciuto da un solo genitore acquisisce il cognome del genitore che lo riconosce.

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 e della Circolare n. 1/2017 del Ministero dell'Interno, i genitori, di comune accordo, al momento della nascita possono richiedere l'attribuzione del doppio cognome, paterno e materno.

Dopo la chiusura dell'atto di nascita, ogni modifica del cognome rientra nella disciplina autorizzatoria.

Costi

Riferimenti e contatti

Ufficio: Ufficio Stato Civile

Indirizzo: Piazza Cirillo n. 1 (sede comunale vecchia)
Via Benedetto Croce (Frazione di Arpino)

Telefono: 081.705.32.87 - 081.705.32.84 (ufficio stato civile sito in Piazza Cirillo)
081.705.35.09 (ufficio stato civile Frazione di Arpino sito in Via Benedetto Croce)

Orario di Apertura: Su appuntamento da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; Martedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00

E-mail: stato.civile@comune.casoria.na.it

PEC: stato.civile@pec.comune.casoria.na.it